



FABINFORMA

Periodico di informazione della Federazione Autonoma Bancari di Ancona
Anno II Numero 1 Gennaio 2012

Redazione Via Santa Margherita 11, Ancona. Telefono 071/35300
www.fabiancona.it

CONTRATTO, LA TRATTATIVA RIPARTE A GENNAIO

Sommario:

Contratto: la trattativa riparte a gennaio.

Congedi parentali.

Sos Antiriciclaggio

Ex festività 2012

Flash dalle banche

Coordinamento donne: quote rosa no...anzi si!

Nuova vittoria per la FABI di Ancona

La civiltà delle buone maniere: lei è meglio di te

Che si fa stasera?

Le nostre polizze



Sileoni Segretario Generale della FABI

Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro di dicembre tra i rappresentanti dell'Abi e le organizzazioni sindacali: ancora distanti le posizioni tra le parti.

La trattativa per giungere a un accordo rinnovo del contratto riprenderà quindi a gennaio. Già fissate le date: il 16, il 17 e il 20.

Nella riunione svoltasi Roma, alla quale per la FABI erano presenti il Segretario Generale Lando Maria Sileoni e gli altri componenti della Segreteria nazionale, il Capo Delegazione sindacale di ABI, Francesco Micheli, ha ribadito che, considerata situazione di particolare difficoltà economica vissuta attualmente dalle banche, si dovrà puntare a un contratto sostenibile.

Incremento della produttività attraverso maggiori flessibilità delle norme contrattuali: questo è ciò a cui l'Abi aspira.

Durante l'incontro è stato consegnato alle organizzazioni sindacali un documento nel quale le banche hanno messo nero su bianco tutti i fattori che impattano negativamente sui loro bilanci: dalla recessione prevista per il 2012, ad alcune norme della legge finanziaria in discussione in parlamento fino ad arrivare alle misure imposte prima da Basilea 3 poi dall'Eba, che ha chiesto ai principali istituti di credito ricapitalizzazioni per circa 15 miliardi di euro.

Dati reali ma parziali. Il Segretario generale della FABI, Lando Maria Sileoni, ha contestato infatti l'assenza, nella documentazione presentata, di raggugli circa gli "sprechi" commessi annualmente delle banche: a cominciare dalle consulenze, per poi passare alle sponsorizzazioni, alle spese di rappresentanza, ai super stipendi elargiti ai manager.

"È inaccettabile constatare", ha attaccato Sileoni, "la presenza di super retribuzioni ai piani alti degli istituti di credito a fronte di pessimi risultati".

"Il nuovo contratto dei bancari", ha sottolineato il Segretario generale della FABI, "dovrà necessariamente salvaguardare il recupero dell'inflazione e lo sviluppo dell'occupazione giovanile".

Prossimo match tra Abi e organizzazioni sindacali fissato a gennaio.

CONGEDI PARENTALI

In caso di nascita, di adozione e di affidamento di un bambino, a ciascuno dei genitori spetta un periodo di congedo. Tale congedo è usufruibile fino all'età di otto anni del bambino. La mamma terminata l'astensione obbligatoria può fruire di un congedo della durata massima di sei mesi.

Stesso discorso per il padre, ma qualora questi usufruisca di un periodo di congedo superiore ai tre mesi, il periodo di congedo da lui utilizzabile aumenta a sette mesi. Complessivamente i congedi fruiti da entrambi i genitori non possono eccedere i dieci mesi (undici nel caso in cui il padre ne usufruisca per più di tre mesi)

Il congedo può anche essere frazionato. Entro i primi tre anni di vita del bambino l'indennità è del 30%, dai tre agli otto anni non è prevista indennità. In caso di parto gemellare o plurigemellare il periodo si moltiplica per il numero dei nati. La domanda va presentata all'INPS.

Riposi giornalieri per allattamento.

Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto ad una riduzione dell'orario di lavoro di due ore al giorno, anche frazionabili, se l'orario di lavoro è superiore alle sei ore, un'ora se inferiore.

I riposi possono essere riconosciuti al padre nei seguenti casi:

- la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga
- la madre non sia lavoratrice dipendente (è qui ricompresa anche la casalinga)
- il figlio è affidato al padre per malattia, morte o abbandono della famiglia da parte della madre.

Malattia del bambino.

I genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per la malattia del bambino. Nei primi tre anni di vita del bambino non vi sono limiti, mentre dai tre agli otto anni il limite massimo è di cinque giorni annui. Tali permessi non sono retribuiti. La malattia del bambino deve essere certificata dal pediatra del Servizio Sanitario Nazionale.

Permessi retribuiti per decesso o grave infermità


La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave



infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. Nel caso di grave infermità dei soggetti sopracitati, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.

Congedi per gravi motivi familiari

La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, e della propria famiglia. Il congedo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo, la concessione parziale del congedo devono essere motivati.



SOS ANTIRICICLAGGIO

La Fabi marchigiana grazie alla disponibilità del collega Guido Russo, esperto in materia di antiriciclaggio, ha deciso di lanciare un servizio di “pronto intervento” in materia. Abbiamo testato con mano che le grandi assise e le conferenze sul tema dell’antiriciclaggio non rispondono alle domande dei lavoratori i quali hanno voglia di aprire un dialogo personale e permanente con la struttura su tale argomento. Si è pensato perciò di coinvolgere Guido



Russo su un progetto che prevede l’invio di domande alla sua posta elettronica (g.russo@fabi.it) in modo da avere informazioni dirette riguardo l’antiriciclaggio, chiaramente le e mail dovranno avere il carattere di riservatezza ed anonimato nei confronti dei clienti, quindi i colleghi dovranno citare il caso avendo cura di evitare riferimenti e circostanze che possano far risalire ai nominativi coinvolti. I quesiti più significativi e le relative risposte verranno messi a disposizione di tutti gli iscritti tramite la pubblicazione sul sito della Fabi Ancona e sul giornalino Fabinforma.

Abbiamo deciso inoltre, di effettuare formazione del personale attraverso le ore di assemblea. A partire da quest’anno quindi concorderemo con Guido Russo momenti di formazione nella varie aziende.

EX FESTIVITA’ 2012

Nel 2012 si avrà diritto a quattro giorni di permesso retribuito. Le ex festività cadranno nelle seguenti giornate:

San Giuseppe	Lunedì 19 Marzo
Ascensione	Giovedì 17 Maggio
Corpus Domini	Giovedì 7 Giugno
S. Pietro e Paolo	Venerdì 29 Giugno

Ricordiamo che:

- La Festa dell’Unità Nazionale 4 Novembre cade di Domenica
- I permessi di cui sopra sono fruibili dal 16/1 al 14/12
- In tali giornate non vanno richiesti permessi non retribuiti altrimenti si perderebbe il diritto all’utilizzo di tali giornate
- Qualora nell’anno di competenza i permessi non fossero utilizzati, si perderà il diritto ad usufruirne e verranno monetizzati.





FLASH DALLE BANCHE

CARIFAC: CAMBIAMENTI IN VISTA! In Carifac novità in vista. La Banca ha deciso di costituire una terza Area nelle Marche. La creazione della nuova Area comporterà l'avvio di una selezione per individuare le persone che andranno a ricoprire i ruoli previsti dal Sistema Organizzativo (Credit Manager, ecc.). Le nuove Aree saranno: Fabriano-Cupramontana, Alto Adriatico, Basso Adriatico, Area Umbria. L'Area di Roma merita un discorso a parte: le 4 Filiali di Carifac e le 4 Filiali di Veneto Banca presenti sulla piazza romana vengono affidate alla guida commerciale del Capo Area di Veneto Banca Dottor Mimmo Roselli che sarà parzialmente distaccato in Carifac. Le filiali manterranno il proprio brand e i rispettivi riferimenti nella Direzione generale di Carifac e nella Direzione Territoriale Centro Nord. Anche i ruoli di Area di Coordinatore Privati e di Coordinatore PMI saranno oggetto di un cambiamento: verranno ricoperti da un'unica persona. Per concludere, come sta già avvenendo in Veneto Banca anche in Carifac sono cominciati i lavori per riorganizzare il processo di erogazione del credito. La lavorazione delle pratiche di fido, attualmente effettuata dai colleghi che lavorano presso l'Ufficio Crediti, verrà decentrata nelle filiali. Fondamentale in questa prima fase la valutazione e analisi delle competenze e professionalità e l'avvio di un percorso formativo che consenta di fornire ai colleghi interessati (gestori PMI, gestori Corporate, Responsabili di Filiale, ecc.) le conoscenze necessarie per gestire, analizzare e deliberare le pratiche di fido nell'ambito dei propri livelli di deroga (autonomia).

Come FABI siamo convinti sia indispensabile l'apertura di un tavolo di confronto per valutare con l'Azienda le conseguenze in termini di ricadute sul personale che queste scelte organizzative comporteranno

PIANO INDUSTRIALE UBI BANCA NIENTE INTESA. Si sono chiusi gli incontri tra le organizzazioni sindacali e la delegazione aziendale relativi alla prima procedura sul piano industriale 2011-2015 inerente alla realizzazione della struttura a clessidra, della Mass Market Team e degli Sviluppatori senza raggiungere alcuna intesa.

Per la Fabi e le altre organizzazioni sindacali il gruppo Ubi è stato assolutamente incapace di motivare in modo esaustivo i progetti in discussione e le azioni che ha messo in campo stanno dimostrando la precarietà delle soluzioni adottate. La Fabi contesta l'efficacia del piano industriale nel suo complesso: la significativa quantità di uscite previste, la mancanza di un chiaro progetto di sviluppo commerciale e l'assenza di una strategia con la quale affrontare questa pesantissima situazione di crisi. Sarebbe stato necessario affrontare tutte le problematiche del gruppo: gli esuberanti dichiarati, i costi delle consulenze, i compensi del management, la mancata applicazione degli accordi e, non ultime, le motivazioni che hanno portato alle operazioni societarie straordinarie recentemente annunciate.

Ma la delegazione aziendale ha preferito invece sorvolare su queste tematiche non chiarendo i motivi per cui Banca 24/7, Centrobanca e Banco San Giorgio saranno oggetto nel 2012 di fusioni per incorporazione che sino a pochi mesi fa non erano nemmeno previste. Soprattutto il Gruppo non ha voluto dissipare i dubbi sulle possibili conseguenze che si potranno verificare, rinviando la discussione alle trattative che di volta in volta si apriranno.

Puoi trovarci su internet: www.fabiancona.it e su facebook: **Fabi Ancona**



QUOTE ROSA NO...ANZI SI!

Estratto dell'intervento di Maria Cristina Gobbi al Coordinamento Donne – Rimini 29 e 30 novembre 2011

In Italia , relativamente alla condizione della donna , esiste una ricca e fiorente legislazione che ha visto i suoi albori nel lontano **1919** con la Legge 1176 con la quale viene riconosciuta alle donne la capacità giuridica e consentito l'accesso ai pubblici uffici .Nel corso degli anni alcune delle tappe più significative sono state:

1945 : riconoscimento del diritto di voto

1948 : la Costituzione sancisce il principi di uguaglianza di genere

1977 : sancita la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

1991 : costituzione delle commissioni pari opportunità-

1992 : legge sull'imprenditoria femminile

2000 : disciplina dell'attività del consigliere di parità

2006: codice delle pari opportunità

2007 : istituzione dell'anno europeo delle pari opportunità –

2011 : legge sulle “quote rosa” dei CdA delle società quotate

Nonostante tutto questo in relazione alle “pari opportunità” l'Italia è al 74° posto su 134 nazioni . Quindi , benché la concessione di spazi e parità numerica solo in quanto donne oltre che riduttivo sia umiliante , se questa è la situazione ben vengano le Quote Rosa se sono “ il male necessario” per dare uno scossone e attuare il cambiamento. L'accesso a posizioni apicali da parte delle donne costituisce un aspetto importante della modernizzazione e della crescita del paese .Una ricerca della McKinsey ha dimostrato come le società con board al 20% femminili abbiano una redditività migliore di chi non ha nemmeno una donna e che le imprese guidate dalle donne falliscono molto meno. Quindi non è più solo un problema di pari opportunità , ma di business . La dotazione naturale di talenti è equamente distribuita tra uomini e donne e il Paese non si può permettere di non utilizzare i talenti femminili perché è nell'interesse generale che gli individui di maggior talento (a prescindere dal genere) siano abbinati alle posizioni di vertice nella gerarchia sociale. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro deve

essere incoraggiata proprio perché i percorsi di carriera sono lo strumento che la Società usa per “metter la persona giusta al posto giusto” , cioè per realizzare quella che in gergo viene detta “ l'allocazione efficiente del talento naturale degli agenti “, se le donne impiegano nel lavoro domestico o di cura una quantità di tempo e di energia maggiore di quella degli uomini, potranno dedicare un impegno minore nel raggiungimento di posizioni di responsabilità . Questo spiega la “segregazione verticale”; le donne occupate, sebbene in aumento nell'ultimo decennio, sono confinate ai livelli più bassi degli inquadramenti , svolgono lavori scarsamente retribuiti e hanno scarse prospettive di carriera e conseguente scarso prestigio sociale all'interno delle Aziende. La FABI ha chiarissimo questo processo e proprio per questo ha inserito nella piattaforma per il rinnovo del CCNL della nostra categoria l'introduzione per le donne di una quota obbligatoria del 40% nei percorsi di carriera. Certo che le donne , che non dovrebbero più essere identificate per le loro caratteristiche fisiche, dovrebbero arrivare a posti di responsabilità non per le quote ma per il loro valore. Qualcuno, citando i nomi della Marcegaglia e della Camusso, potrebbe dire che vi è già un cambiamento in corso , ma il fatto che conosciamo nome e cognome delle donne leader significa che sono così poche da poter essere identificate una per una. Per consentire alle donne di affermarsi anche nel mondo del lavoro è necessario un attento lavoro di ascolto per capire le loro esigenze e rimuovere gli ostacoli che cambiano in funzione del ciclo di vita e dare quindi risposte differenziate : ad esempio in Unicredit si è costituito un gruppo progetto conciliazione che ha individuato 3 filoni di azioni positive che vanno dalla flessibilità d'orario in senso ampio, alla formazione per sensibilizzare alla genitorialità, per condividere il lavoro domestico e di cura tra donne e uomini, per sensibilizzare il middle management alle tematiche della conciliazione ; ai servizi come asili, centri assistenza anziani, scuolabus , ecc. Vorrei concludere con una frase di Oscar Wilde : “ Date alle donne occasioni adeguate ed esse possono fare tutto” .”

NUOVA VITTORIA PER LA FABI DI ANCONA:

La rivincita del precario

Era entrato in banca con un contratto di lavoro a tempo determinato per sostituzione di una maternità. Ma grazie a una sentenza del Tribunale di Ancona, ci rimarrà a tempo indeterminato poiché il contratto in questione era stato applicato in maniera impropria.

Il precariato da oggi in poi sarà solo un brutto ricordo per L.T., giovane bancario impiegato presso la filiale di Castelfidardo della Cassa di Risparmio di Loreto.

Il Tribunale di Ancona ha, infatti, accolto il ricorso presentato dal lavoratore, assistito dall'Ufficio legale della FABI anconetana, riconoscendogli un'indennità di 4 mensilità e mezzo, pari a 13mila euro, e la trasformazione del rapporto di lavoro da temporaneo a tempo indeterminato.

Le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note. Quel che è certo - come si legge nel dispositivo - è che secondo il Giudice, la Cassa di Risparmio di Loreto ha violato la disciplina sul lavoro a termine applicando in maniera scorretta il contratto di sostituzione di una dipendente in maternità.

Sulla carta il ragazzo era stato assunto con questo tipo di contratto per sostituire una lavoratrice andata in congedo. Di fatto però aveva preso servizio in una filiale diversa da quella che aveva visto l'allontanamento temporaneo dell'impiegata.

Un'anomalia sulla base della quale il lavoratore, patrocinato dall'avvocato della FABI Antonio Di Stasi, ha deciso di fare causa alla Cassa di Risparmio di Loreto, subito dopo essere stato lasciato a casa dalla banca, circa un anno fa, per naturale scadenza del contratto.

In sede di dibattimento, l'azienda si è difesa sostenendo la legittimità della sua operazione: l'impiegata in congedo era stata sostituita da un lavoratore di un'altra filiale e a sua volta L.T. aveva preso il posto di quest'ultimo, così come prevede una normale prassi "di scorrimento", praticata in tutte le aziende.

Peccato che l'azienda non lo avesse specificato nel contratto. Una "svista" che le è costata molto cara.

Con la sentenza emessa il 24 dicembre scorso, il tribunale ha condannato la banca a risarcire il lavoratore e ad assumerlo a tempo indeterminato.

Un gran bel regalo di Natale per L.T., trentenne con alle spalle una lunga esperienza da "precario del credito", arrivato sotto l'albero dopo una lunga battaglia legale durata quasi un anno.

"Siamo enormemente soddisfatti dell'esito della causa", commenta Massimo Buonanno, Segretario Coordinatore della di FABI Ancona, "questa sentenza rappresenta un precedente importante, perché condanna l'utilizzo improprio e l'abuso dei contratti di lavoro a termine, una cattiva abitudine purtroppo molto diffusa negli istituti di credito.

Un vero e proprio malcostume che da anni, come FABI, cerchiamo di contrastare con ogni mezzo a nostra disposizione: sia promuovendo cause individuali, come quella appena vinta, sia sottoscrivendo accordi sindacali di Gruppo finalizzati alla stabilizzazione dei lavoratori precari".

"Pensiamo infatti che il precariato selvaggio tolga futuro alle nuove generazioni e che alla lunga rappresenti un danno economico anche per le imprese, demotivando i lavoratori, pregiudicandone il rendimento e il senso di appartenenza aziendale, e costringendoli a ricorrere alle vie legali per veder riconosciuti i propri diritti".

"Nel caso specifico della sentenza del Tribunale di Ancona", conclude Buonanno, "alla luce di quanto stabilito dai giudici, invitiamo l'azienda a dare immediata applicazione alla sentenza e a prendere quanto prima in servizio il giovane lavoratore".



LA CIVILTÀ' DELLE BUONE MANIERE



Lei è meglio di te

Due amiche in macchina vengono fermate dai carabinieri, ecco il dialogo che segue dopo una rapida occhiata al libretto di circolazione:

Carabiniere: *A chi è intestata la macchina?*

Ragazza alla guida: *A mia sorella.*

Carabiniere: *Vive con lei?*

Ragazza alla guida: *No, non si conoscono nemmeno, lei è una mia amica.*

Chi si aspettava una barzelletta sulle forze dell'ordine sarà rimasto deluso da questa breve storia realmente accaduta.

L'utilizzo del *Lei di cortesia* si sta estinguendo a favore di un più amichevole e confidenziale *Tu*, che salta i preamboli e avvicina all'interlocutore, evitando che ambigue terze persone femminili si intromettano nella conversazione. Eppure la *terza persona di cortesia*, che nel secolo scorso aveva avuto la meglio sul francesistico *Voi*, aveva le sue buone qualità, tra le quali quella di permettere a due persone di capire quando veniva valicato il confine della conoscenza formale in favore di una maggiore intimità, di determinare alcuni aspetti gerarchici dovuti all'età e di misurare i livelli di confidenza che si era disposti a offrire e a ricevere. Nel mondo universitario troviamo ancora alcuni Docenti che insistono a dar del *Lei* a brufolose matricole post-puberali ma ormai anche i cattedratici si stanno convertendo al *Tu*. Nel mondo professionale si lascia totale discrezionalità al lavoratore nella scelta dei pronomi: tra colleghi è molto raro che ci si dia del *Lei*, quando accade è sintomo di una freddezza relazionale e comunicativa spesso dovuta ad una precisa filosofia dirigenziale.

Nel caso in cui il lavoratore si relazioni con clienti, utenti, pazienti o studenti sono del parere che il *pronome di cortesia* debba essere utilizzato a prescindere dalle proprie attitudini relazionali perché funge da "termostato ambiente", regolando il flusso di aggressività, di confidenzialità e di necessario distacco.

Proviamo a leggere queste due frasi dall'identico contenuto:

Lei ha le sue ragioni a manifestare questa critica, ma mi spiace, non possiamo accontentarla.

Hai le tue buone ragioni a criticare ma non ci posso fare niente.

Se lei non è in grado di risolvermi questo problema dovrò rivolgermi a un suo superiore.

Se non mi aiuti vado dal direttore.

E' evidente come l'utilizzo del *Lei di cortesia* "raffreddi il messaggio" e obblighi entrambi gli interlocutori a svolgere la frase in maniera meno secca, tutto ciò si traduce in minore aggressività verbale diminuendo la possibilità di uno scontro e aumentando la possibilità di un confronto.

Ecco cosa accade se uno solo dei due interlocutori utilizza il *tu*:

- *Le avevo proposto questo affare perché credevo potesse interessarle...*
- *No, non mi interessa, te l'ho detto e non mi va che mi proponi altre cose del genere.*
- *Si, non le farò altre proposte.*

Notiamo che c'è una notevole carica aggressiva in questo dialogo e la si legge in entrambi gli interlocutori, con la differenza che il parlante che utilizza il *Lei* riuscirà con molte probabilità a "rinfrescare" la conversazione prima che il termometro scoppi.

Concludo dedicando un piccolo requiem al *Lei di cortesia* ricordando le infinite volte che sancì la fine di una cortese amicizia e l'inizio di un grande amore...può darmi del *tu* se vuole.

Elena Pascolini

Psicologa del Lavoro e della Comunicazione

Che si fa stasera?



CONCERTI

Raphael Gualazzi 06 febbraio 2012
Teatro Rossini Civitanova Marche
(Macerata) 07 febbraio 2012
Teatro Ventidio Basso Ascoli Piceno

Ivano Fossati 08 febbraio 2012
Teatro Ventidio Basso Ascoli Piceno

Gegé Telesforo 10 febbraio 2012
Cotton Jazz Club Ascoli Piceno

Jovanotti 23 febbraio 2012
Palarossini Ancona

Roberto Gatto 16 marzo 2012
Cotton Jazz Club Ascoli Piceno

James Taylor 22 marzo 2012
Teatro delle Muse Ancona

Antonello Venditti 31 marzo 2012
Palarossini Ancona

MOSTRE

Piceni e Celti, lungo le rive del Giano Fino al 20 aprile Fabriano, Pinacoteca Civica Bruno Malajori.

Il contributo del design all'Unificazione Ancona, fino al 31 gennaio, Mole Vanvitelliana.

Le mouvement sculpté –Il movimento scolpito Fino al 30 aprile 2012 Ancona, Museo Tattile Omero.

Roberto Papini. Opere 1952 – 2011 Fino a martedì 31 gennaio 2012 Ancona, Mole Vanvitelliana.

SPETTACOLI

Cyrano de Bergerac 14 e 15 gennaio 2012. Con Alessandro Preziosi. Teatro Ventidio Basso Ascoli Piceno

Targato H 15 gennaio 2012. Con David Anzalone. Teatro La Fortuna Monte San Vito

Bis tremila 21 gennaio 2012. Con Alessando Benvenuti e Alice e Ellen Kessler. Teatro La Fenice Senigallia

Il fu Mattia Pascal Dal 18 al 22 gennaio 2012. Di Luigi Pirandello con Tato Russo, Katia Terlizzi, Renato De Rienzo, Marina Lorenzi, Francesco Acquaroli, Giulio Fotia, Carmen Pommella, Antonio Rampino, Francesco Ruotolo, Caterina Scalaprice, Massimo Sorrentino, con le musiche del Maestro Alessio Vlad. Teatro Sperimentale Ancona

Sogno di una notte d'estate 21 e 22 gennaio 2012. Con Carlo Cecchi. Teatro Pergolesi Jesi

Lisistrata 26 gennaio 2012. Con Gaia De Laurentiis. Teatro Spontini Maiolati Spontini

Occidente solitario 27 e 28 gennaio 2012. Con Claudio Santamaria. Teatro della Fortuna Fano

Le Allegre comari di Windsor 28 e 29 gennaio 2012. Con Leo Gullotta. Teatro Gentile Fabriano

Crack machine 28 gennaio 2012 di e con Paolo Mazzarelli e Lino Musella. Teatro Studio Mole Vanvitelliana Ancona

456 Dall'1 al 5 febbraio 2012. Scritto e diretto da Mattia Torre con Massimo De Lorenzo, Cristina Pellegrino, Carlo De Ruggeri e Franco Ravera. Teatro Sperimentale Ancona

Una piccola impresa meridionale 11 febbraio 2012. Con Rocco Papaleo. Teatro La Fenice Senigallia

Sono stata amore 11 febbraio 2012 di e con Rosetta Martellini, regia di Luigi Moretti. Teatro Studio Mole Vanvitelliana Ancona

2984 Dal 15 al 19 febbraio 2012. Adattamento di Enrico Remmert e Luca Ragagnin con la regia di Emanuele Conte e in scena Enrico Campanati, Yuri D'Agostino, Pietro Fabbri, Luca Ferri, Gianni Masella, Sara Nomellini, Aldo Ottobriano, Marina Remi Teatro Sperimentale Ancona

Tutto su mia madre 18 febbraio 2012. Con Eva Robbins e Elisabetta Pozzi. Regia Leo Muscato. Teatro La Fenice Senigallia

Il carnevale degli insetti 18 febbraio 2012 di Stefano Benni con Michele Salvatori. Teatro Studio Mole Vanvitelliana Ancona



Cantarini – soluzioni assicurative

In collaborazione con Vittoria Assicurazioni

Agevolazioni Riservate

Federazione Autonoma Bancari Italiani



Per gli associati e i familiari conviventi (della provincia di Ancona)

POLIZZE RC AUTOVETTURE :	sconto 30%
(per chi ha più di 26 anni – “guida esperta”)	ulteriore sconto 23%
GARANZIE ACCESSORIE AUTO <i>(incendio, furto, eventi socio-politici)</i>	sconto 20%
POLIZZA GLOBALE ABITAZIONE	sconto 20%
POLIZZA INFORTUNI PERSONALE	sconto 40%
POLIZZA SANITARIA	sconto 40%

Per maggiori informazioni o preventivi rivolgersi esclusivamente a

tel/fax 0731 215631 (ricerca automatica)

**Uffici di Jesi – Senigallia – Chiaravalle – Filottrano – Santa Maria Nuova –
Sassoferrato – Angeli di Rosora**

info@cantarini.eu - www.cantarini.eu

Validità dal 01/01/2012 fino a revoca

GRATUITA PER GLI ISCRITTI 

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
01/1/2012 - 31/12/2012

Polizza Responsabilità Civile Capofamiglia

ASSICURATI

Associati alla F.A.B.I. e allo SNAProFin, compresi i componenti del nucleo familiare

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli assicurati per danni cagionati a terzi, persone e cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata che a titolo esemplificativo derivino da:

- Proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze;
- Esercizio non professionale di sports, partecipazione a gare ed allenamenti;
- Esercizio di tutte le attività del tempo libero;
- Partecipazione quali genitori ad attività scolastiche come le gite, le manifestazioni sportive, ecc.;
- Danni provocati dai figli minori per messa in moto o guida di veicoli a motore, natanti, ciclomotori, ecc. ai sensi degli artt. 2047 e 2048;
- La responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di atto colposo, per gli infortuni subiti dai collaboratori familiari (domestici, baby-sitter) in occasione di lavoro o di servizio;
- Proprietà, possesso ed uso di animali domestici (ivi comprese le previsioni di cui al csd. "Decreto Sirchia");
- Danni da spargimento di acqua in genere.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Euro 50,00

ESTENSIONE TERRITORIALE

Mondo Intero

MASSIMALE UNICO

Euro 250.000,00



CONVENZIONE REGIONALE 01/01/2012 – 31/12/2012

Scheda riservata solo a **REGIONE MARCHE**

Polizza Assicurativa R.C. ammanchi di Cassa e R.C. Patrimoniale
MODULO DI ADESIONE ED ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA

ASSICURATO/A:

Azienda di Credito:Ag./uff

- Durata polizza: 12 mesi
- Decorrenza garanzia: dalle ore 24 del giorno del bonifico. Per le durate inferiori a 12 mesi scadranno comunque inderogabilmente alle ore 24 del 31/12/2012

Importo contributo assicurativo riservato solo per gli iscritti **FABI delle MARCHE** pagato in €: bonifico bancario a favore di Biverbroker S.r.l. con coordinate bancarie sotto indicate (barrare l'ipotesi desiderata - **ATTENZIONE:** codici IBAN diversi a seconda dell'ipotesi).

ADESIONE ANNUALE = 01/01/12-31/12/12

A) R.C. AMMANCHI DI CASSA

		IBAN:	
IPOTESI 1A	Ammanco Cassa – Garanzia ipotesi 1A (vedi tabella)	€ 80,00	IT41Q0558401603000000029181 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 2A	Ammanco Cassa – Garanzia ipotesi 2A (vedi tabella)	€ 95,00	IT41Q0558401603000000029181 <input type="checkbox"/>

B) R.C. AMMANCHI CASSA + R.C. PATRIMONIALE

IPOTESI 1B	Ammanco Cassa + Garanzia R.C. Professionale Ipotesi 1B (vedi tabella)	€ 100,00	IT41Q0558401603000000029181 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 2B	Ammanco Cassa + Garanzia R.C. Professionale Ipotesi 2B (vedi tabella)	€ 115,00	IT41Q0558401603000000029181 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 3B	Ammanco Cassa + Garanzia R.C. Professionale Ipotesi 3B (vedi tabella)	€ 138,00	IT41Q0558401603000000029181 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 4B	Ammanco Cassa + Garanzia R.C. Professionale Ipotesi 4B (vedi tabella)	€ 153,00	IT41Q0558401603000000029181 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 5B	Ammanco Cassa + Garanzia R.C. Professionale Ipotesi 5B (vedi tabella)	€ 170,00	IT41Q0558401603000000029181 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 6B	Ammanco Cassa + Garanzia R.C. Professionale Ipotesi 6B (vedi tabella)	€ 185,00	IT41Q0558401603000000029181 <input type="checkbox"/>

C) R.C. PATRIMONIALE

IPOTESI 1C	Garanzia Ipotesi 1C (vedi tabella)	€ 20,00	IT25A0558401603000000019005 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 2C	Garanzia Ipotesi 2C (vedi tabella)	€ 58,00	IT25A0558401603000000019005 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 3C	Garanzia Ipotesi 3C (vedi tabella)	€ 90,00	IT25A0558401603000000019005 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 4C	Garanzia Ipotesi 4C (vedi tabella)	€ 120,00	IT25A0558401603000000019005 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 5C	Garanzia Ipotesi 5C (vedi tabella)	€ 140,00	IT25A0558401603000000019005 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 6C	Garanzia Ipotesi 6C (vedi tabella)	€ 165,00	IT25A0558401603000000019005 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 7C	Garanzia Ipotesi 7C (vedi tabella)	€ 190,00	IT25A0558401603000000019005 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 8C	Garanzia Ipotesi 8C (vedi tabella)	€ 335,00	IT25A0558401603000000019005 <input type="checkbox"/>
IPOTESI 9C	Garanzia Ipotesi 9C (vedi tabella)	€ 445,00	IT25A0558401603000000019005 <input type="checkbox"/>

NOTA BENE

Trasmettere il presente modulo solo via fax a – Biverbroker S.r.l.
Via Carducci, 37 – 20123 MILANO all'unico numero 02.80583153

CONDIZIONI DI POLIZZA R.C. CASSIERI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento delle mansioni affidategli nella qualità di cassieri, **comprese le eventuali differenze derivanti da operazioni di carico/scarico BANCOMAT.** Pertanto, premesso che l'Assicurato è associato alla Contraente FABI e presta servizio in qualità di cassiere presso un Istituto di Credito e Risparmio, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all'Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori - conseguenti a negligenza e/o errori involontari commessi nell'esercizio della Sua attività professionale di cassiere - riscontrate alla chiusura giornaliera del conto, purché confermati da prescritti controlli di Banca, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del C.C.N.L. della propria categoria o di altri regolamenti interni simili.

LA COMPAGNIA SI RISERVA DI VERIFICARE ED ESERCITARE LE OPPORTUNE ATTIVITA' DI CONTROLLO PER SINISTRI DI PARTICOLARE ENTITA'.

ESTENSIONE TERRITORIALE: Repubblica Italiana - Città del Vaticano - Repubblica di San Marino.

INIZIO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA: L'assicurazione ha effetto dalle successive ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato ha sottoscritto la presente "scheda personale di adesione" e pagato l'importo di premio dovuto, **unicamente a mezzo di Bonifico Bancario.**

MODALITA' DI DENUNCIA (VIA INTERNET) E PAGAMENTO DEI SINISTRI

All'atto di una eventuale deficienza di cassa, l'Assicurato deve immediatamente (**massimo 15 giorni dalla data del sinistro**) denunciarlo direttamente a BIVERBROKER S.r.l. o, indirettamente, tramite la propria struttura sindacale periferica -SAB-; la denuncia deve essere effettuata esclusivamente via internet, tramite l'apposita AREA RISERVATA e deve essere successivamente seguita dall'invio a mezzo fax o posta di tutti i documenti cartacei richiesti (sotto indicati).

Previo esame ed analisi della pratica, il pagamento degli indennizzi dovuti all'Assicurato verrà effettuato dalla Società Assicuratrice dietro la completa presentazione della seguente documentazione cartacea:

- A. denuncia dell'ammancio predisposta dettagliatamente dall'Assicurato (allegato 1, disponibile sul sito www.fabi.polizze.it o presso il Sindacato)
- B. copia del foglio cassa giornaliero dal quale risulta l'ammancio o documento sostitutivo e/o equivalente
- C. dichiarazione su carta intestata dell'Azienda di appartenenza, che confermi la mancanza di cassa e l'avvenuta rifusione (allegato 2, disponibile sul sito www.fabi.polizze.it o presso il Sindacato)
- D. estremi necessari a Biverbroker per il bonifico bancario di rimborso all'Assicurato: Codice IBAN
- E. copia della presente scheda individuale di adesione
- F. copia dell'avvenuto pagamento del premio di polizza (bonifico a favore di BIVERBROKER)
- G. copia della nota di addebito interna (su conto corrente), operata dall'Azienda di appartenenza nei confronti dell'Assicurato
- H. esclusivamente per importi pari o maggiori a € 250,00: modulo di dichiarazione di non copertura assicurativa predisposta e sottoscritta in originale da un Procuratore dell'Azienda di appartenenza o, in alternativa, dichiarazione unica con validità annuale (allegato 3, disponibile sul sito www.fabi.polizze.it o presso il Sindacato)
- I. per sinistri di importo superiore a € 1.000,00: "RAPPORTO ISPETTIVO" e/o "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RAPPORTO ISPETTIVO", in originale, predisposto su carta intestata dell'Azienda di appartenenza e sottoscritta dal Direttore dell'Agenzia/Filiale (allegato 4, disponibile sul sito www.fabi.polizze.it o presso il Sindacato)
- J. ogni altro documento utile alla Compagnia di Assicurazione

Per la definitiva liquidazione i documenti richiesti dovranno essere inviati al più presto a mezzo **POSTA e/o FAX** (l'Assicurato dovrà accertarsi dell'avvenuta ricezione) alla BIVERBROKER srl - Via Gramsci, 12 - 13900 BIELLA- tel. (015) 2522595 - fax (015) 2523045 - 2529139

CONDIZIONI DI POLIZZA R.C. PATRIMONIALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti.

La copertura opera per i soli casi di colpa grave così come stabilito dalle previsioni contrattuali e dall'articolo 5 della Legge n° 190 del 1985.

L'assicurazione opera anche nel caso in cui l'Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.

A titolo esemplificativo la garanzia comprende:

- Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.
- Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi.
- Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l'estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti.
- Danni cagionati a terzi dall'assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.
- **La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall'assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso.**

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 2 anni prima dell'adesione del dipendente assicurato alla presente copertura e per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della stessa.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

10% con un minimo di € 125,00 e con un massimo di € 2.500,00 per ogni sinistro e per ogni evento sinistrale di un eventuale sinistro in serie.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per la sottoscrizione delle polizze. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale, siano comunicati alla società dal Sindacato FABI di delegato a tale scopo e da questa trattati nella misura necessaria all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai contratti o dalle convenzioni.

Luogo e data

F.A.B.I. / S.A.B.
(timbro e firma attestante
l'iscrizione al Sindacato)

Cassiere/Assicurato X
(firma per modulo adesione)

Cassiere/Assicurato
(firma per privacy)

VALIDA SOLO PER ISCRITTO FABI DELLE MARCHE

Compagnia: VITTORIA ASSICURAZIONI

ALLEGATO N. 7A

In occasione del primo contatto con il contraente gli intermediari consegnano copia della presente comunicazione informativa.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

1. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
2. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
3. sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
4. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
5. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
6. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 - a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 - b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 - c) denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

Cognome e Nome del Contraente/Assicurato VALIDA SOLO PER ISCRITTO FABI DELLE MARCHE :			
Data Nascita:	Comune nascita:	Provincia nascita:	
Codice fiscale:		Residenza	
Indirizzo:	CAP:	Località:	Provincia:

Dichiaro:

- di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto precede, anche in relazione alle notizie sull'intermediario, agli strumenti di tutela dei miei interessi,
- di aver avuto esaustiva e comprensibile risposta ai quesiti ed alle richieste di chiarimenti formulati,
- di aver verificato che le mie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente tenute in conto nella proposta formulata, che risponde alle mie aspettative, per come manifestate e nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato.

Li, X _____ Letto, confermato e sottoscritto X _____

.....

Compagnia : VITTORIA ASSICURAZIONI

ALLEGATO N. 7B

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

- 1) cognome e nome : CICCHITTI Marcello
- 2) numero e data di iscrizione nel RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi), con l'indicazione della relativa sezione e della veste in cui il soggetto opera; numero iscrizione B000063445 - data iscrizione 19/02/2007 - - iscritto alla Sezione B - il soggetto opera quale Legale rappresentante ed Amministratore Delegato di BIVERBROKER SRL iscritto nella Sezione B

- 3) indirizzo delle sedi operative di BIVERBROKER SRL;
- a) Via Gramsci, 12/f - BIELLA
 b) Via Carducci, 37 - MILANO
 c) Via Unione, 1 - MILANO
- 4) recapito telefonico ed eventuali indirizzi internet e di posta elettronica;

Sede Legale ed operativa	Sede operativa di Milano
Via Gramsci, 12/F	Via Carducci, 37
13900 Biella	20123 Milano
Tel. 015-2522595	Tel. 02-8055007
Fax 015-2523045	Fax. 02-80583153
E-mail: info.bi@biverbroker.it	E-mail: infocomm@biverbroker.it
Web: www.biverbroker.com	

- 5) denominazione sociale dell'impresa di cui sono offerti i prodotti: VITTORIA ASSICURAZIONI;
- 6) L'ISVAP è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta dall'intermediario : ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA (sito web www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si precisa:

- a) l'intermediario **NON E' DETENTORE** di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b) **NESSUNA** impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica o meno di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Si precisa:

- a) che ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
- b) che l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
- c) il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al "Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione" c/o **ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma** (tel: 0039 06-421.331), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui ai precedenti punti: sempre il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reclamo all'ISVAP;
- d) in forza di un accordo sottoscritto con l'impresa di cui intermediano il contratto (*denominazione sociale della Compagnia VITTORIA ASSICURAZIONI*.) - ad incassare i premi, evidenziando le relative conseguenze per il contraente ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni private.

In caso di sussistenza dell'accordo con l'impresa o con l'agenzia, ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi.	In caso di mancanza dell'accordo con l'impresa o di sussistenza dell'accordo con l'agenzia NON ratificato dall'impresa in corso di validità che autorizza l'intermediario ad incassare i premi.
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.	Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente NON impegna l'impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.
_____	In tal caso, l'effetto liberatorio nei confronti del contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall'impresa.

Cognome e Nome del Contraente/Assicurato VALIDA SOLO PER ISCRITTO FABI DELLE MARCHE :			
Data Nascita:	Comune nascita:	Provincia nascita:	
Codice fiscale:			
Residenza			
Indirizzo:	CAP:	Località:	Provincia:

Si dichiara:

- di aver ricevuto esaustiva e comprensibile informativa in merito a tutto quanto precede, anche in relazione alle notizie sull'intermediario, agli strumenti di tutela dei miei interessi;
- di aver avuto esaustiva e comprensibile informativa sui quesiti e sulle richieste di chiarimenti formulati da rendere anche prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- di aver verificato che le mie richieste precontrattuali sono state prese in considerazione e debitamente tenute in conto nella proposta formulata, che risponde alle mie aspettative, per come manifestate e nei limiti dei prodotti reperibili sul mercato.

Lì, X _____, Letto, confermato e sottoscritto X _____



POLIZZE ASSICURATIVE 2012

Scheda riservata solo a REGIONE MARCHE
R.C. AMMANCHI CASSA e R.C. PATRIMONIALE

A) - POLIZZA R.C. AMMANCHI CASSA

	Massimale per sinistro e anno assicurativo	Importo 01.01.2012/31.12.2012	FRANCHIGIA
IPOTESI 1A	Eu 6.000,00	Eu 80,00	Eu 80,00 per i primi due sinistri elevata a Eu 100,00 per i successivi
IPOTESI 2A	Eu 10.000,00	Eu 95,00	Eu 100,00 per il primo sinistro elevata a Eu 200,00 per i successivi

ATTENZIONE !!! - BONUS FRANCHIGIA : valido per Ipotesi 1A e 2A : solo per il caso di ammanco di cassa, la franchigia per il primo sinistro annuale viene AZZERATA se l'iscritto FABI della Regione MARCHE ha precedentemente rinnovato la copertura assicurativa per 3 anni continuativi in assenza di sinistri
 La copertura assicurativa è prestata esclusivamente per il danno relativo a deficienze di cassa per contanti riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti.

COMBINAZIONI DI GARANZIE

B) - POLIZZA R.C. AMMANCHI DI CASSA e R.C. PATRIMONIALE

	Massimale per sinistro e anno assicurativo	Importo 01.01.2012/31.12.2012	FRANCHIGIA
IPOTESI 1B	Eu 6.000,00 per anno e per sinistro <i>ammanco cassa</i> Eu 25.000,00 per sinistro Eu 75.000,00 per anno <i>R.C. patrimoniale</i>	Eu 100,00	AMMANCO CASSA Ipotesi 1,3,5 Eu 80,00 per i primi due sinistri elevata a Eu 100,00 per i successivi. Ipotesi 2,4,6, Eu 100,00 per il primo sinistro elevata a Eu 200,00 per i successivi
IPOTESI 2B	Eu 10.000,00 per anno e per sinistro <i>ammanco cassa</i> Eu 25.000,00 per sinistro Eu 75.000,00 per anno <i>R.C. patrimoniale</i>	Eu 115,00	RC PATRIMONIALE Per ogni sinistro si applica una franchigia del 10% con un minimo di Eu 125,00 ad un massimo di Eu 2.500,00
IPOTESI 3B	Eu 6.000,00 per anno e per sinistro <i>ammanco cassa</i> Eu 60.000,00 per sinistro Eu 120.000,00 per anno <i>R.C. patrimoniale</i>	Eu 138,00	<p>ATTENZIONE !!! - BONUS FRANCHIGIA - valido per Ipotesi 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B: a) solo per il caso di R.C. Ammanco di cassa, la franchigia per il primo sinistro annuale viene AZZERATA se l'iscritto FABI della Regione MARCHE ha precedentemente rinnovato la copertura assicurativa per 3 anni continuativi in assenza di sinistri b) solo per il caso di R.C. Patrimoniale, la franchigia per il primo sinistro annuale inferiore a euro 25.000,00 viene AZZERATA se l'iscritto FABI della Regione MARCHE ha precedentemente rinnovato la copertura assicurativa per 3 anni continuativi in assenza di sinistri</p>
IPOTESI 4B	Eu 10.000,00 per anno e per sinistro <i>ammanco cassa</i> Eu 60.000,00 per sinistro Eu 120.000,00 per anno <i>R.C. patrimoniale</i>	Eu 153,00	
IPOTESI 5B	Eu 6.000,00 per anno e per sinistro <i>ammanco cassa</i> Eu 100.000,00 per anno e per sinistro <i>R.C. patrimoniale</i>	Eu 170,00	
IPOTESI 6B	Eu 10.000,00 per anno e per sinistro <i>ammanco cassa</i> Eu 100.000,00 per anno e per sinistro <i>R.C. patrimoniale</i>	Eu 185,00	

C) - POLIZZA R.C. PATRIMONIALE

	Massimale per sinistro e anno assicurativo	Importo 01/01/12-31/12/12	FRANCHIGIA
IPOTESI 1C	Eu 75.000,00 per anno Eu 25.000,00 per sinistro	Eu 20,00	Per ogni sinistro si applica una franchigia del 10% con un minimo di Eu 125,00 ad un massimo di Eu 2.500,00
IPOTESI 2C	Eu 120.000,00 per anno Eu 60.000,00 per sinistro	Eu 58,00	
IPOTESI 3C	Eu 100.000,00 per anno Eu 100.000,00 per sinistro	Eu 90,00	
IPOTESI 4C	Eu 200.000,00 per anno Eu 100.000,00 per sinistro	Eu 120,00	
IPOTESI 5C	Eu 400.000,00 per anno Eu 200.000,00 per sinistro	Eu 140,00	
IPOTESI 6C	Eu 500.000,00 per anno Eu 350.000,00 per sinistro	Eu 165,00	
IPOTESI 7C	Eu 500.000,00 per anno e per sinistro	Eu 190,00	
IPOTESI 8C	Eu 750.000,00 per anno e per sinistro	Eu 335,00	
IPOTESI 9C	Eu 1.000.000,00 per anno e per sinistro	Eu 445,00	

Rimane nella disponibilità dell'assicurato di scegliere un massimale R.C. Patrimoniale superiore da combinare con la polizza R.C. Cassa del massimale desiderato.

Riservato solo a iscritti REGIONE MARCHE

Riservato solo a iscritti REGIONE MARCHE

Riservato solo a iscritti REGIONE MARCHE